UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica e Internazionalizzazione
Servizio **Internazionalizzazione**

Erasmus+

Allegato A

PROGRAMMA ERASMUS+ – AZIONE CHIAVE 1 (KA1)
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

BANDO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI PER TIROCINIO (SMP) VERSO PAESI ADERENTI AL PROGRAMMA E VERSO PAESI TERZI – ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Chiusura candidature on-line: ore 14:00 del 19/02/2026

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito all'adozione di ulteriori disposizioni da parte delle Autorità europee e nazionali competenti. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate sul sito http://internazionale.unibas.it/site/home.html sezione "Bandi"

DISCLAIMER: Questa Università è impegnata nel contrasto agli stereotipi di genere. Nel presente bando, unicamente per ragioni di semplificazione ed economia redazionale, si ricorre all'uso del genere maschile per riferirsi a persone, figure o ruoli: tale forma è da intendersi in modo inclusivo e riferita a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità accademica.

SOMMARIO

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI 2

1.1 Il Programma Erasmus+ for Traineeship 3
1.2 Attività ammissibili 3
1.3 Tirocini per lo sviluppo delle competenze digitali 3
1.4 Modalità di realizzazione della mobilità 4
1.5 Durata del tirocinio 4
1.6 Sede ospitante 5
1.7 Mobilità verso il Paese di appartenenza 6
1.8 Progetto formativo - learning Agreement for traineeship (LAT) 6
1.9 Riconoscimento dell'esperienza 7

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 7

2.1 Requisiti per la presentazione della candidatura 7
2.2 Requisiti linguistici 9
2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online 9
2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere 9
2.3 Presentazione della domanda 10
2.4 Motivi di esclusione 11
2.5 Selezione e criteri di assegnazione 11
2.6 Accettazione, Rinunce, Subentri 13
2.7 Approvazione atti e pubblicazione della graduatoria 14
2.8 Reclami 14
2.9 Riapertura bando 14
2.10 Corsi on-line promossi dall'UE per la preparazione linguistica studenti Erasmus – OLS (online linguistic Support) 15
2.11 Adempimenti studenti vincitori 15
2.12 Equiparazione studi e servizi 16

ART. 3 - FINANZIAMENTI 16

A – Supporto individuale ERASMUS+ (finanziamento UE) 16
B – Contributo di viaggio (finanziamento UE) 17
C – Contributo comunitario integrativo per studenti con minori opportunità 18
D – Contributo integrativo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – Fondo Giovani o altri contributi (cofinanziamento nazionale, fondi UNIBAS) 20
3.3 Trattamento fiscale dei contributi 21
3.4 Modalità di pagamento della borsa 21
3.5 Rimodulazione dei contributi e recuperi 22
3.5 Compatibilità e incompatibilità 23

ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA 23

4.1 Assistenza Sanitaria 23
4.2 Coperture assicurative 25

ART. 5 – SICUREZZA, PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ 25

ART. 6 – ADEMPIMENTI VINCITORI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE (PRIMA/DURANTE/DOPO) 26

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 26

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26

ART. 9 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 26

ALLEGATI 27

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP

Il programma permette **agli studenti iscritti a corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo[1] e a coloro che sono in procinto di conseguire un titolo accademico** di svolgere un tirocinio presso un'impresa o altra organizzazione all'estero e prevede l'erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio.

Tale contributo è assegnato esclusivamente per attività di formazione (Traineeship) a tempo pieno, riconosciuta, per quanto possibile, come parte integrante del programma di studio dello studente.

I Paesi presso cui poter svolgere il tirocinio sono quelli appartenenti ai gruppi:

a. **Gruppo Programme Countries**: **Stati membri dell'Unione Europea e Paesi terzi associati al Programma** [2];
b. **Gruppo Partner Countries**: **Paesi terzi non associati al Programma** che includono tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries. **N.B. Regno Unito e la Svizzera rientrano in questo gruppo[3]**.

Tra le finalità dell'attività, quella di promuovere le possibilità di impiego, l'inclusione sociale, l'impegno civico, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, offrendo a tutti gli studenti la possibilità di sviluppare competenze trasversali[4] e digitali[5], nonché di ampliare le proprie conoscenze e contribuire al proprio sviluppo personale.

1.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti attività:

a) tirocini formativi e di orientamento professionale;
b) tirocini curriculari;
c) tesi professionalizzanti;
d) attività di ricerca e mobilità per tesi (per dottorandi, nella misura in cui costituiscano **formazione professionale**, da evidenziare nel *Learning Agreement for traineeship - LAT*), di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali (*soft skill*) ed esperienze lavorative/non accademiche.

1.3 TIROCINI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

La Commissione europea promuove le opportunità di tirocinio finalizzate all'acquisizione delle competenze digitali, in tutte le discipline. Le digital skills mirano a sviluppare elevate competenze tecnologiche (sicurezza informatica, analisi dei big data, intelligenza quantistica e/o artificiale, linguaggi di programmazione; ottimizzazione dei motori di ricerca -SEO) e abilità orizzontali (web design, digital marketing, sviluppo software, graphic design). Il tirocinio sarà sempre considerato "tirocinio in competenze digitali" quando il tirocinante svolgerà una o varie delle seguenti attività:

- marketing digitale (ad esempio, gestione di social media, analisi web);
- progettazione grafica, meccanica o architettonica digitale;
- sviluppo di applicazioni mobili, software, script o siti web;
- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti informatiche;
- cibersicurezza, analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati;
- programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le attività di natura amministrativa, quali ad esempio, l'inserimento dati nei database aziendali e le generiche attività di ufficio.

[1] I ciclo = laurea; II ciclo = laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico; master universitario di I livello; III ciclo = dottorato di ricerca; specializzazione (corso post-laurea magistrale); Master universitario di II livello
[2] L'elenco completo dei Paesi ammissibili ai fini della mobilità, siano essi europei che extra-europei, è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'indirizzo https://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/
[3] v. nota 2
[4] ad es.: la comunicazione, la conoscenza delle lingue, la risoluzione dei problemi, le abilità interculturali e di ricerca
[5] Cfr. punto 1.3

In conformità agli orientamenti della Commissione Europea, i tirocini che prevedano l'acquisizione delle competenze digitali sopra descritte costituirà uno dei criteri di priorità per l'assegnazione delle borse.
Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di Digital Skills, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le loro offerte sulle piattaforme Digital Skills and Jobs Platform (https://digital-skills-jobs.europa.eu/en), Drop'pin@EURES (https://eures.europa.eu/index_it) o ErasmusIntern (http://erasmusintern.org/), ma resta ferma la possibilità di individuare autonomamente altre sedi a condizione che le attività previste dai tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

1.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

Al fine di garantire l'accesso al programma da parte di tutta la comunità studentesca, prescindendo dal contesto, ambiente e indirizzo di studi, la mobilità Erasmus+ potrà essere svolta**:**

a. **in presenza all'estero** (mobilità fisica): fisicamente all'estero presso l'ente/organizzazione di destinazione.
b. **in modalità mista** (mobilità blended): associando un periodo in presenza all'estero ad un periodo virtuale dall'Italia. Le componenti virtuali e fisiche potranno svolgersi in qualsiasi ordine (avvio o conclusione della mobilità), ma SENZA sovrapporsi. **La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima di 2 mesi (60 gg. completi e continuativi all'estero**, ad eccezione della mobilità di breve durata (*short-term mobility*), in cui la parte fisica in presenza all'estero può durare dai 5 ai 30 gg. (v. Art. 1, punto 1.5, lett. b.).
 I periodi in presenza e quelli virtuali vanno concordati ed autorizzati da entrambe le sedi coinvolte (UniBas e ente di accoglienza) **prima dell'inizio della mobilità**, nonché inseriti nel programma di tirocinio e notificati ad outgoing@unibas.it.

La modalità di svolgimento del programma di tirocinio dipenderà principalmente dall'organizzazione ospitante. Durante il programma si è tenuti al rispetto delle norme di sicurezza previste dall'organizzazione ospitante. **Non sono ammesse** modifiche alla modalità di mobilità in itinere e **non è ammissibile** la mobilità **completamente virtuale.**

1.5 DURATA DEL TIROCINIO

È consentito svolgere fino ad un massimo di 12 mesi di mobilità per studio e/o tirocinio nell'ambito del medesimo ciclo di studi e fino ad un massimo di 24 mesi in caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sull'intero ciclo di studi. La durata massima consentita per ogni bando è di 12 mesi (360 gg.). Sono considerati, ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità, i periodi precedenti di mobilità fisica anche se svolti con il mero status Erasmus e per i quali non si è percepito un finanziamento. Rientrano nel conteggio delle 12/24 mensilità anche le eventuali mobilità a fini di studio e/o tirocinio svolte durante lo stesso ciclo di studi nell'ambito del programma LLP Erasmus.
Al fine di favorire il più possibile la partecipazione alla mobilità internazionale Erasmus+, il Programma prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio all'estero:

a. **di lunga durata** (*long-term mobility*) della durata minima in presenza all'estero di **2 mesi (60 giorni completi), fino ad un massimo di 12 mesi (360 gg.), 24 mesi (720 gg.) per le lauree a ciclo unico per ogni ciclo di studio**[6], indipendentemente dal numero e dalla tipologia di mobilità effettuati. Nel caso di **mobilità blended**, **il periodo minimo** da svolgere in presenza all'estero **dovrà rispettare la durata minima stabilita dal Programma Erasmus+** (2 mesi, 60 gg. completi e continuativi - v. Art. 1, punto 1.4, lett. b.).
b. **di breve durata** (*short-term mobility*) della durata minima in presenza all'estero di **5 giorni e massima di 30 giorni**, sempre ammissibile per i dottorandi e accordata, purché combinata con una componente virtuale obbligatoria, agli studenti del I e II ciclo solo nel caso in cui non possano recarsi all'estero per lunghi periodi per serie e comprovate ragioni di salute, personali, accademiche o professionali. La mobilità a breve termine

[6] V. nota 1

deve essere pianificata in coerenza con il percorso accademico dello studente e con i risultati dell'apprendimento da conseguire[7].

Per comprovati motivi formativi la durata del tirocinio potrà eventualmente essere estesa, previa richiesta motivata al personale docente designato di Dipartimento, purché la durata complessiva del soggiorno presso la sede estera sia continuativa e rientri nei 12 mesi ammissibili per ciclo di studio (24 mesi nel caso di ciclo unico). Per i dettagli, si rinvia al sito web all'indirizzo https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html sezione "arrivo/durante".

Il periodo di Traineeship, incluso l'eventuale prolungamento, nel rispetto della durata minima e massima per ciclo di studio prevista dal Programma, non dovrà protrarsi oltre il termine ultimo del **30/09/2026**. Eventuali deroghe al suddetto termine potranno essere concesse esclusivamente qualora risultino necessarie per il completamento delle attività di tirocinio all'estero autorizzate con il Learning Agreement, previa richiesta scritta e motivata da parte del beneficiario e autorizzazione del Coordinatore per la mobilità internazionale di Dipartimento o del tutor locale; in caso di deroga, il periodo dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 23/12/2026.

L'eventuale periodo di chiusura per ferie dell'impresa ospitante non sarà conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

Coloro che interromperanno la loro permanenza prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione dovranno restituire l'intero ammontare del contributo; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore[8] adeguatamente documentati, l'Agenzia Nazionale si esprimerà sull'eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati.

N.B: Durante il periodo all'estero **non è consentito sostenere** alcun esame e/o attività didattica/formativa presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non si potrà, altresì, conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus. Qualsiasi attività didattica e di ricerca svolta presso l'UniBas durante il periodo di mobilità potrà essere annullata.

La presente disposizione non si applica alla **partecipazione ad attività istituzionali** connesse a incarichi di rappresentanza studentesca negli organi di Ateneo, purché tali attività:

a) non interferiscano con lo svolgimento regolare e continuativo della mobilità Erasmus+;
b) non comportino interruzione formale della stessa; e
c) si svolgano, ove possibile, tramite modalità telematiche.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, anche presso altri Atenei, ai sensi della normativa vigente sulla **doppia iscrizione**, potranno sostenere esami o svolgere esclusivamente attività didattiche puntuali e non continuative[9] presso l'altro Ateneo solo se previamente autorizzati da quest'ultimo, e sempre che tali attività:

a) comportino un rientro in Italia di natura occasionale e di breve durata[10];
b) non interferiscano con lo svolgimento regolare, continuativo e documentato delle attività previste presso l'Istituzione estera ospitante;
c) non configurino interruzione formale del periodo di mobilità Erasmus+; e
d) risultino pienamente conformi alle disposizioni, ai calendari e ai regolamenti accademici dell'Ateneo presso cui la seconda carriera è attiva.

1.6 SEDE OSPITANTE

Nell'ambito della propria politica di internazionalizzazione, l'UniBas ha stipulato molteplici accordi inter-istituzionali con Università appartenenti a Paesi europei che contemplano, tra le altre attività, anche quella di tirocinio. L'elenco

[7] Per poter beneficiare di tale opportunità, lo studente dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Corso di Studio/Collegio dei docenti, indicando specificamente il periodo in mobilità fisica e il periodo in modalità virtuale e ricevere l'approvazione da parte del suddetto Consiglio/Collegio e dalla sede estera.
[8] Una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale.
[9] Per "attività didattiche puntuali e non continuative" si intendono esclusivamente attività singole che non richiedono frequenza regolare o presenza prolungata, quali, a titolo esemplificativo: lo svolgimento di esami, colloqui, revisioni o verbalizzazioni. Non rientrano in tale categoria le lezioni, i laboratori, le esercitazioni o qualsiasi altra attività che comporti frequenza continuativa.
[10] In tal caso lo studente è tenuto a fornire un'autodichiarazione indicante le date dell'esame o dell'attività didattica e le date del viaggio strettamente connesse al rientro. L'Ateneo si riserva di effettuare, in collaborazione con l'Ateneo di riferimento, controlli successivi sugli appelli o sulle attività effettivamente svolte.

completo è disponibile su https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx.
L'elenco delle sedi (universitarie e non) in ambito europeo che hanno ospitato tirocinanti negli ultimi anni, nonché degli accordi di nuova istituzione, è riportato nell'**Allegato I**.
L'attività di tirocinio potrà essere effettuata presso "qualsiasi organizzazione pubblica o privata di un paese appartenente al gruppo Programme o Partner[11], diverso dal paese dell'organizzazione di invio e da quello in cui lo studente risiede durante gli studi[12], attiva nel mercato del lavoro o nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione"[13]. L'elenco delle **sedi ammissibili e non** ad ospitare tirocinanti Erasmus è consultabile alla pagina web https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html, sezione "*informazioni generali*", box "*Paesi e destinazioni eleggibili ai fini della mobilità*".
Lo studente **dovrà reperire autonomamente l'organizzazione di accoglienza**, avvalendosi anche dell'intermediazione di un tutor di ambito disciplinare affine al progetto di formazione individuato dell'UniBas o del personale docente designato di Dipartimento.
L'**Allegato II** "Elenco siti per ricerca tirocini" al presente bando riporta i riferimenti delle principali piattaforme europee per attività di Traineeship nell'ambito del progetto Erasmus.
Durante il periodo all'estero si è tenuti al rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'organizzazione ospitante.

1.7 MOBILITÀ VERSO IL PAESE DI APPARTENENZA

La mobilità dovrà essere svolta in paesi diversi da quelli d'origine. I partecipanti con cittadinanza di uno dei Paesi di cui al punto 1.1, diverso dall'Italia, temporaneamente residenti ed iscritti/e presso l'UniBas, potranno effettuare il tirocinio Erasmus nel loro Paese di origine, previo parere favorevole della sede di destinazione (impresa/istituzione/istituto/centro/organismo/ organizzazione) prescelta; resta fermo il principio secondo il quale nel processo di selezione sarà data priorità a coloro che svolgeranno il periodo di formazione in un Paese diverso dal proprio.

1.8 PROGETTO FORMATIVO - LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP (LAT)

Il Learning Agreement per Traineeship (LAT) è il documento che stabilisce l'attività formativa da svolgere all'estero ed è obbligatorio per tutti i candidati selezionati. Il modulo è scaricabile da web alla pagina https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/modulistica-erasmus-studenti-e-staff/articolo9509744.html.
Prima della partenza, il **piano di lavoro da svolgere all'estero** deve essere concordato con il personale docente designato di Dipartimento e/o con il tutor individuato nonché con un/una docente tutor della sede di destinazione, in coerenza con le attività previste durante il tirocinio. Tali informazioni dovranno essere riportate nel Learning Agreement for Traineeship (LAT)**,** che includerà anche le **date di inizio e fine della mobilità** e il **programma dettagliato del tirocinio**. Nel caso di **mobilità blended**, dovranno essere indicate sia le **tempistiche della componente virtuale**, sia il **valore aggiunto** che essa apporta al percorso formativo complessivo.
Il LAT, firmato dallo studente e dal personale docente designato di Dipartimento, deve essere:

- approvato e firmato dalla sede estera **prima della partenza** (almeno un mese prima);
- trasmesso ai/alle Referenti amministrativi di Dipartimento unitamente ai documenti di cui alla pagina del sito https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/modulistica-erasmus-studenti-e-staff/articolo9509744.html, ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle strutture didattiche competenti[14];

[11] V. nota 2
[12] Nel caso delle sedi universitarie distaccate (*branch campus*) dipendenti dall'istituto madre e che rientrano nell'ambito della stessa carta Erasmus (CEIS), come paese di invio si intende quello in cui ha sede l'istituto madre. Non è pertanto possibile organizzare azioni di mobilità tra sedi distaccate e il rispettivo istituto madre rientranti nell'ambito della stessa CEIS.
[13] Fonte "Erasmus+ Guida al Programma 2025" https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide
[14] Si raccomanda di istruire la pratica per l'approvazione del LAT e nulla osta a compiere il periodo all'estero con congruo anticipo rispetto alla data di partenza preventivata, almeno un mese prima. La procedura si applica anche a coloro che frequentano un corso di dottorato o specializzazione. Coloro che effettueranno

- inviato, completo di tutte le firme, per email all'indirizzo outgoing@unibas.it.

Qualora occorra apportare cambiamenti sostanziali al piano di formazione concordato, le **modifiche** dovranno essere effettuate **entro un mese dall'arrivo** nella sede di destinazione; ogni cambiamento sostanziale al programma, così come alle date di svolgimento della mobilità, dovrà essere concordato, per iscritto, dalle parti (Università, partecipante e sede ospitante). Le eventuali variazioni al programma da svolgere dovranno essere formalizzate utilizzando la sezione "*during the mobility*" del LAT. Esse dovranno essere trasmesse al personale docente designato di Dipartimento, ai/alle Referenti amministrativi di Dipartimento per l'approvazione, nonché al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it).
Per le modalità di compilazione riferirsi alla Guida predisposta dalla Commissione Europea: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learning-agreements/traineeships-agreement-guidelines-ka131.

1.9 Riconoscimento dell'esperienza

Per coloro che effettuano la mobilità durante il corso di studio, la mobilità Erasmus+ for Traineeship è una esperienza di tirocinio la cui procedura di riconoscimento è disciplinata dall'art. 9 del Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018). Si è tenuti ad acquisire informazioni specifiche sul riconoscimento di CFU prima della partenza dal personale docente designato o dal/dalla Referente di Dipartimento.
L'Ateneo garantisce il riconoscimento accademico completo del tirocinio come concordato nel Learning Agreement for Traineeship, purché portato a termine con successo e certificato dalla sede estera al termine del periodo attraverso il Traineeship Certificate, **come parte integrante del proprio corso di studi**, ove previsto nei regolamenti didattici del corso di studio di appartenenza. L'attribuzione del numero dei crediti ECTS per le attività di tirocinio è demandata alle strutture didattiche di appartenenza.
Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio, potrebbe essere riconosciuto ex-post sotto forma di attività formative aggiuntive (in tal caso il corrispondente numero di crediti ECTS ottenuti all'estero vanno ad aggiungersi al numero standard di 60 crediti ECTS per ciascun anno accademico), che saranno comunque inserite nel Diploma Supplement.

Per gli iscritti ad un corso di dottorato o specializzazione è previsto il riconoscimento dell'attività rispettivamente da parte del Collegio docenti del dottorato e del Consiglio della Scuola di specializzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti didattici. Per i neolaureati l'attività di tirocinio sarà riconosciuta esclusivamente attraverso l'Europass Mobility[15].

Tale documento potrà altresì essere rilasciato, previa intesa con la sede estera, a chiunque abbia intrapreso un periodo di tirocinio all'estero nell'ambito del presente bando.
NOTA: l'UniBas non riconoscerà i risultati del periodo di formazione effettuato all'estero in presenza di: giudizio negativo da parte dell'impresa ospitante, inadempienze, comportamenti scorretti, interruzione prima del periodo minimo (vv. punto 1.5, lettere a e b e art. 9 del Regolamento per la mobilità internazionale).

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 Requisiti per la presentazione della candidatura

Possono accedere alla mobilità Erasmus+ for Traineeship coloro che all'atto della candidatura risultino iscritti all'UniBas e che:

il tirocinio **dopo il conseguimento del titolo finale** non necessitano dell'approvazione da parte delle strutture didattiche competenti in quanto si interrompe il rapporto giuridico con l'Università. Restano invariate tutte le altre previsioni.
[15] https://europa.eu/europass/it/europass-mobility

- siano di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma (UE ed extra-UE), temporaneamente residenti in Italia:
- siano immatricolati e/o iscritti, **dal 1° anno e fino al 3° anno fuori corso**, ad un corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico;
- siano iscritti ad un corso di dottorato di ricerca/specializzazione (3° ciclo) di cui l'UniBas è sede amministrativa;
- siano iscritti ad un master universitario di I o II livello;
- siano iscritti all'ultimo anno di un corso di I, II o III ciclo e intendano svolgere la mobilità per traineeship:
 - **prima** del conseguimento del titolo (attenzione: al momento della partenza è richiesta la regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2025/2026 secondo le disposizioni interne);
 - **dopo** il conseguimento del titolo (neolaureati, post-doc[16] o post-diploma- specializzazione), **purché abbiano presentato domanda di partecipazione al bando prima del conseguimento del titolo stesso, ossia ancora in qualità di studenti iscritti**[17]. Resta inteso che il periodo di eleggibilità entro il quale svolgere la mobilità Erasmus traineeship in qualità di neolaureato, è fissato **in un anno (12 mesi)** dal conseguimento del titolo finale di studio e in ogni caso concludersi entro i termini di cui all'Art. 1.5 del presente bando, inclusi eventuali prolungamenti autorizzati Coloro che intendono partire **dopo il completamento degli studi dovranno indicare nella domanda online la data prevista per l'ottenimento del titolo finale;**
- abbiano recentemente conseguito il titolo di I ciclo (neolaureati triennale) e intendano svolgere la mobilità nel ciclo successivo. In tal caso dovranno presentare, al momento dell'accettazione della borsa per traineeship, preventiva autocertificazione che attesti la non iscrizione ad altro ateneo e l'impegno a svolgere l'intero periodo di mobilità pianificato. La partenza sarà subordinata all'effettiva iscrizione al ciclo successivo;
- siano in possesso della conoscenza di almeno una lingua estera oltre l'italiano (vedi sezione Requisiti linguistici) che, ai soli fini del presente Bando, non deve necessariamente essere quella della/e sede/i indicate nell'Allegato IV;
- siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari previsti per il corso di studio di appartenenza;
- abbiano a disposizione un numero di mensilità/giorni congruo per non eccedere il numero di mensilità complessive previste per il proprio ciclo di studi (v. punto 1.5);
- abbiano acquisito il numero minimo di crediti, ove previsto dal regolamento del corso di studi di appartenenza;
- non fruiscano, per lo stesso periodo di assegnazione della sovvenzione Erasmus+ e di altro finanziamento dell'Unione europea o di altro contributo derivante da fondi UniBas assegnati per trascorrere un periodo di mobilità all'estero; possono invece fruire di eventuali borse di studio o prestiti nazionali.

Coloro che svolgeranno il tirocinio **durante il corso di studio** dovranno mantenere lo "*status di studente*" per tutta la durata del tirocinio e non potranno conseguire il titolo finale fino a quando non otterranno il riconoscimento delle attività da parte delle competenti strutture didattiche di riferimento, con relativa iscrizione in carriera: il conseguimento del titolo durante il tirocinio, l'eventuale presentazione di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio di corso, nonché lo svolgimento di qualsiasi esame/attività didattica/formativa presso l'Università degli che richieda la presenza presso l'UniBas, comporterà la decadenza dalla borsa e la restituzione delle somme ricevute.

[16] Coloro che siano in procinto di conseguire il dottorato/la specializzazione possono partecipare ai tirocini entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, alle medesime condizioni previste per i neolaureati, purché presentino candidatura prima del conseguimento del titolo. Per i paesi in cui i laureati devono assolvere al servizio di leva militare obbligatoria o al servizio civile dopo la laurea, il periodo di ammissibilità per i/le neolaureati/e è prorogato per la durata di tale servizio.
[17] Erasmus+ Programme Guide (Version 2 (2025): 20-01-2025) "[…] *Recent graduates must be selected by their HEI during their last year of study, and must carry out and complete their traineeship abroad within one year of obtaining their graduation" "for those countries where graduates must enrol in obligatory military or civil service after graduation, the period of eligibility for recent graduates will be extended by the duration of that service.*".

Nel caso in cui si consegua il diploma di laurea o il titolo finale prima della conclusione del periodo di tirocinio all'estero, sempre che venga rispettata la durata minima prevista da programma, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente al conseguimentodel titolo. Tale previsione non si applica a coloro che risulteranno selezionati e svolgeranno una mobilità post-titolo.
In caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso l'UniBas, la domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente per una delle carriere attive. Non è consentita, nell'ambito del medesimo bando, l'attivazione di mobilità Erasmus+ collegate alla seconda carriera.
In caso di doppia iscrizione presso un altro Ateneo, italiano o estero, sarà possibile presentare la candidatura presso entrambe le sedi, fermo restando che non potranno essere svolte, nello stesso periodo, due mobilità promosse dai due diversi Atenei, pena l'annullamento della mobilità assegnata da UniBas.
Si è ammessi alla selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti previsti. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione fissati dal bando.

2.2 REQUISITI LINGUISTICI

La Commissione Europea raccomanda un'adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione (o dell'inglese per i Paesi di lingua minoritaria) o di lavoro prevista dalla sede di destinazione. Tale conoscenza dovrà essere dimostrata dal vincitore prima della partenza anche tramite una specifica certificazione/attestato le cui caratteristiche sono definite dalla sede estera.
Il requisito linguistico richiesto da UniBas per la partecipazione al presente Bando NON è legato al requisito linguistico che invece il candidato dovrà dimostrare autonomamente alla sede estera nei modi e tempi indicati dalla stessa.

2.2.1 Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online

Come indicato all'art. 2, la conoscenza di almeno una lingua estera almeno di livello B1 del QCER oltre l'italiano è condizione obbligatoria per potersi candidare al presente Bando di mobilità.
La conoscenza linguistica dovrà essere autocertificata dallo studente nell'apposito questionario. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni idonee per l'identificazione del tipo di certificazione posseduta (data di conseguimento, valutazione ottenuta secondo il QCER, l'Ente che l'ha rilasciata, l'indirizzo completo dell'Ente comprensivo di telefono, e-mail e sito web), pena la non ammissibilità. Per ogni lingua dichiarata sarà preso in considerazione **esclusivamente** il livello più elevato. Non sono assegnati punteggi per la conoscenza della lingua italiana.
Gli studenti madrelingua[18] dovranno produrre apposita autocertificazione come specificato nell'**Allegato III** al bando.
Sono ammissibili le certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza della domanda come specificato nell'Allegato III.

2.2.2 Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere

Le sedi estere, tra i requisiti di ammissione allo scambio, richiedono nella maggior parte dei casi una conoscenza linguistica, pari almeno al livello B1 del QCER, che sia certificata.
È di **esclusiva** responsabilità del partecipante:

[18] in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta "ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità". Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

a) nel caso di sedi universitarie in partenariato, verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università di destinazione sui siti delle sedi estere[19];
b) informarsi sulla lingua di lavoro presso la sede estera;
c) **acquisire autonomamente il livello e/o la certificazione linguistica** (es. certificato IELTS/ Cambridge/DELF/DELE/ ecc.) avvalendosi, eventualmente, anche dei corsi che il CLA organizza nel corso dell'intero anno e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta dalla sede di destinazione entro i termini fissati dal *partner* stesso.

Attenzione: Il possesso del livello di competenza linguistica richiesto dalla sede di svolgimento del tirocinio **è condizione indispensabile** per l'accettazione da parte della stessa e quindi per la fruizione della borsa. Lo studente potrebbe, infatti, essere anche sottoposto a colloquio da parte della sede estera e non essere accettato qualora ritenga che il livello linguistico posseduto dal candidato sia inadeguato.
Tutti gli studenti vincitori di una mobilità Erasmus+ dovranno, altresì, valutare le proprie competenze linguistiche nella lingua di riferimento sostenendo, prima della partenza, l'online *assessment test* attraverso la piattaforma europea OLS, secondo le indicazioni riportate all'Art. 2.10 del presente bando[20].
Prima e durante la mobilità sarà inoltre reso disponibile un corso online di lingua erogato dalla commissione UE, al seguente link https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new- language.
Lo studente vincitore è tenuto a trasmettere, via email all'indirizzo outgoing@unibas.it, **il documento comprovante il livello linguistico acquisito/posseduto nella lingua di lavoro/formazione richiesto dalla sede di destinazione** al più presto possibile **e comunque almeno un mese prima della data di partenza prevista**. In caso di inadempienza la mobilità sarà congelata o, in casi estremi, annullata d'ufficio.

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di presentare la domanda, si è tenuti a:

- prendere visione del bando, della guida alla compilazione della candidatura e di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante del bando;
- contattare il personale docente designato di Dipartimento o il tutor del tirocinio, al fine di acquisire indicazioni sulle eventuali sedi di destinazione nonché le informazioni necessarie sulle attività da effettuare all'estero.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso l'applicativo informatico ESSE3 https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do, **dalla data di pubblicazione alle ore 14:00 del 19.02.2026,** accedendo con le proprie credenziali di Esse3; si dovrà quindi:

- compilare la domanda on line disponibile alla voce di menù "MOBILITA' INTERNAZIONALE OUTGOING" > "BANDI DI MOBILITÀ";
- allegare i documenti richiesti.

La corretta compilazione della candidatura sarà indicata nel sistema con un simbolo verde in corrispondenza dello stato di iscrizione al bando. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione. Per la corretta compilazione della domanda di candidatura si rinvia integralmente alla "*Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMP attraverso l'applicativo Esse3-Cineca"*.
Si consiglia di conservare la ricevuta di iscrizione **ma non è necessario inviare copia dei documenti, ricevuta inclusa,** ad outgoing@unibas.it in quanto già disponibili attraverso l'applicativo ESSE3.
Nell'ambito del presente bando, si potrà presentare domanda **o** per la mobilità verso i *Programme Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando SMP Traineeship 2025/2026 Programme Countries**" **o** per la mobilità verso i *Partner Countries*, selezionando il modulo di candidatura "**Bando SMP Traineeship**

[19] Attenzione: le informazioni riportate nella sezione report accordi https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx potrebbero anche non essere aggiornate, per cui riferirsi ai siti delle sedi estere.
[20] l'attestato rilasciato a completamento della valutazione potrebbe essere accettato, a discrezione della sede estera, a riprova della competenza linguistica

2025/2026 Partner Countries" (non è prevista la candidatura su entrambi i gruppi Programme e Partner Countries).

A pena di esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati alla domanda, in formato .pdf:

a. **Allegato IV – "Lettera motivazionale per l'iscrizione al Bando Erasmus+ Traineeship"** nel quale devono essere evidenziate le aspettative del candidato, gli obiettivi che si intendono raggiungere e l'area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso formativo.
b. un file .pdf contenente **il proprio curriculum vitae,** redatto in italiano o inglese (https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv)
c. **Allegato V - Company agreement** o **eventuale lettera o conferma di accettazione** anche prodotta via email da parte della sede ospitante;
d. documentazione attestante il livello linguistico:
 - in caso di possesso di certificazioni linguistiche internazionali, compilare e allegare l'apposita autocertificazione unitamente alla copia del certificato posseduto e alla copia del documento di identità, secondo quanto riportato nell'Allegato III, lett. a);
 - nei casi previsti dalle lettere da b) a e) dell'Allegato III, effettuare l'upload della documentazione a disposizione, incluso, eventualmente, uno screenshot dell'esame registrato nel sistema di gestione della carriera studente – ESSE3.

N.B. le dottorande e i dottorandi che intendano partecipare al bando e che beneficiano di borsa dottorale, oltre ai succitati documenti, dovranno obbligatoriamente dichiarare nel questionario:

- se optano per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario);
- se beneficiano di una borsa di dottorato e relativa maggiorazione per periodi di mobilità all'estero finanziate o cofinanziate con fondi comunitari (es: PON, PNRR ed altre tipologie di finanziamenti comunitari per il dottorato – v. Art. 3.5).

In nessun caso i contributi sono cumulabili.

La documentazione a supporto della candidatura è disponibile e scaricabile al link https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship/articolo9502261.html.

Le candidate e i candidati si impegnano a visionare sistematicamente il sito del Servizio Internazionalizzazione e le pagine di riferimento http://internazionale.unibas.it/site/home.html, nonché la sezione bandi http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica a coloro che partecipano.

2.4 Motivi di esclusione

La mancata trasmissione della candidatura secondo le modalità previste al punto 2.3 entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

Saranno, inoltre, automaticamente escluse le domande che risulteranno:

- trasmesse secondo modalità diverse da quelle indicate al punto 2.3;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati di cui al punto 2.3;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Non saranno presi in considerazione documenti pervenuti dopo la scadenza del bando a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nella fase dei ricorsi e/o inviate con altri mezzi.

2.5 Selezione e criteri di assegnazione

Le borse di studio ERASMUS+ per Traineeship saranno assegnate a seguito di una selezione basata su criteri di merito accademico. La selezione sarà effettuata dalla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.
Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri:

a. anno di iscrizione al corso di studio, numero degli esami e media della votazione riportata;
b. coerenza del progetto formativo con l'area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i prescelta/e i ove indicata nella lettera motivazionale;
c. lettera motivazionale;
d. conoscenze linguistiche del candidato. In caso di più lingue e per ogni lingua sarà preso in considerazione esclusivamente il certificato/livello attestante la conoscenza linguistica più elevata.

Ai fini del calcolo della graduatoria, saranno adottati i seguenti parametri:

Anno di corso	**Profitto/merito (max 30 punti)**	**Carriera (max 30 punti)**	**Conoscenza linguistica (max 20 punti)**	**Coerenza progetto formativo proposto/sede di destinazione e lettera motivazionale (max 20 punti)**
I anno Laurea e LM c.u.	Voto di maturità espresso in 30esimi (esclusa la lode)	numero di crediti acquisiti/crediti anno di riferimento (60)*30	A1 2 punti; A2 5 punti; B1 14 punti; B2 18 punti; C1 19 punti; C2 20 punti.	
II anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
III anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (180)*30	come sopra	
IV anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (240)*30	come sopra	
V anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (300)*30	come sopra	
I anno LM	Voto laurea triennale espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (60)*30	come sopra	
II anno LM	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	

Dottorandi	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	La Commissione attribuirà fino ad un max. di 30 punti per la valutazione della congruenza delle attività da svolgere all'estero	come sopra	
I anno specializzazione	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (35)*30	come sopra	
II anno specializzazione	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (70)*30	come sopra	
	Peso carriera e merito 60% del totale		Peso lingua e congruenza 40%	

Il punteggio finale è dato dalla somma delle colonne profitto/merito e carriera per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera entro la data di chiusura del bando. Esami sostenuti ma non verbalizzati, prove in itinere e prove parziali non sono ritenuti validi per il calcolo del punteggio di graduatoria. È preciso compito del partecipante controllare la propria carriera on-line, segnalare eventuali discrepanze alla segreteria studenti e richiedere l'aggiornamento. Punti aggiuntivi saranno attribuiti dalla commissione per la conoscenza linguistica, coerenza progetto formativo proposto/sede di destinazione e lettera motivazionale.
Per tutti coloro che risulteranno selezionati e inclusi in graduatoria verrà data precedenza, a parità di merito, al candidato che:

- abbia minori possibilità future di partecipazione ai bandi di mobilità per anzianità di carriera universitaria;
- sia anagraficamente più giovane.

2.6 Accettazione, Rinunce, Subentri

A seguito dell'attribuzione dei punteggi e della formulazione della graduatoria da parte della Commissione tramite il sistema ESSE3, i candidati risultati idonei sono invitati a manifestare la propria accettazione o rinuncia entro **cinque (5) giorni dalla data di notifica**, effettuata tramite comunicazione automatica del sistema ESSE3, esclusivamente attraverso i servizi online del medesimo applicativo, utilizzando le credenziali ricevute al momento della candidatura.
L'accettazione è effettuata con riserva, in quanto subordinata alla successiva approvazione degli atti della selezione da parte dell'Amministrazione, nonché all'eventuale esercizio dei poteri di autotutela.
La mancata manifestazione di accettazione entro i termini e con le modalità previste equivale a rinuncia e comporta l'attivazione della procedura di scorrimento sulla base della graduatoria risultante dal sistema ESSE3 (vds. *Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMP attraverso l'applicativo Esse3-Cineca).* In caso di rinuncia formale o di mancata accettazione, il Servizio Internazionalizzazione provvederà a invitare all'accettazione il candidato idoneo collocato nella prima posizione utile.
I candidati che subentrano a seguito di scorrimento sono tenuti ad accettare la mobilità entro tre **(3) giorni lavorativi** dalla comunicazione, mediante le medesime modalità.
In caso di **rinuncia, dopo formale accettazione**, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta e motivata al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it), al fine di consentire eventuali scorrimenti di graduatoria e/o procedere ad eventuali riassegnazioni di fondi.

Il modulo di rinuncia, scaricabile dalla sezione "Documenti Mobilità SMP (studenti traineeship)" al link https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship/articolo9509744.html, dovrà essere compilato, datato, firmato e inviato telematicamente all'indirizzo outgoing@unibas.it.

Qualora la **rinuncia intervenga:**

- **dopo la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità e dopo l'erogazione dell'anticipo**, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite;
- **dopo la partenza**, qualora non sia stata rispettata la durata minima prevista dal Programma Erasmus+, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. Tutte le spese sostenute rimarranno a suo carico.

La mancata o tardiva presentazione della rinuncia formale comporterà l'esclusione dalla selezione per l'anno accademico successivo. La rinuncia formalmente presentata e adeguatamente motivata non preclude la partecipazione a future selezioni.

Ai candidati idonei che non risultino assegnatari per esaurimento delle risorse finanziarie potrà essere attribuito lo status di Erasmus "*zero grant*", che consente di beneficiare delle agevolazioni previste dal Programma senza percepire il contributo finanziario.

2.7 APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Conclusa la fase di accettazione, rinuncia e subentro di cui all'art. 2.6, il Servizio Internazionalizzazione predispone il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della selezione e la graduatoria definitiva degli assegnatari, sulla base degli esiti risultanti dal sistema ESSE3 e delle accettazioni pervenute.

La graduatoria definitiva è pubblicata esclusivamente sul sito delle Relazioni Internazionali dell'Ateneo, sezione Bandi (http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html), e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, ai partecipanti.

Nel rispetto dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, la graduatoria riporta esclusivamente l'elenco dei candidati assegnatari.

I candidati non ammessi o esclusi dalla procedura ricevono comunicazione individuale motivata dell'esito, agli indirizzi di posta elettronica istituzionali indicati nella domanda di partecipazione.

In caso di rinuncia formale da parte degli assegnatari successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, si procederà allo scorrimento secondo l'ordine risultante dalla graduatoria e compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

2.8 RECLAMI

Eventuali osservazioni o reclami, avverso gli esiti della selezione e/o i provvedimenti di esclusione, potranno essere presentati esclusivamente in forma scritta, mediante invio all'indirizzo e-mail del Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it), entro e non oltre **cinque (5) giorni solari** decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva ovvero dalla data di comunicazione individuale dell'esclusione.

I reclami dovranno essere puntualmente motivati e potranno riguardare esclusivamente errori materiali, irregolarità procedurali o vizi nella valutazione delle candidature. Non saranno presi in considerazione reclami presentati oltre il termine indicato, trasmessi con modalità diverse da quelle previste o privi di adeguata motivazione.

L'Amministrazione esamina i reclami pervenuti nei termini e dà conto del relativo esito nell'ambito del provvedimento conclusivo della procedura ovvero mediante eventuale rettifica degli atti. Non è prevista una comunicazione individuale di risposta ai reclami non accolti.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere d'ufficio, in sede di autotutela, alla rettifica o modifica degli atti della selezione, qualora siano riscontrati errori materiali o vizi di legittimità, nel rispetto della normativa vigente.

2.9 RIAPERTURA BANDO

Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità di bilancio, mediante avviso pubblicato sul sito internet alla sezione BANDI http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html e nella sezione *Eventi e news* del sito delle relazioni internazionali http://internazionale.unibas.it/site/home.html.
Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

2.10 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS – OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)

Gli studenti selezionati per lo svolgimento di una mobilità a fini di traineeship sono tenuti a curare la preparazione linguistica prima e durante il periodo di mobilità e a impegnarsi a raggiungere il requisito della conoscenza linguistica richiesto dalla sede ospitante, attenendosi alle indicazioni dei livelli di competenza linguistica richiesti dalla sede estera. Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche la Commissione Europea ha messo a disposizione lo strumento dell'OLS, che prevede:

a) una valutazione iniziale della competenza linguistica dello studente attraverso un test d'ingresso da effettuare prima della partenza;
b) la possibilità di seguire un corso di lingua online da svolgersi anche durante il periodo di mobilità;
c) la valutazione linguistica al termine del periodo di mobilità per monitorarne i risultati ottenuti.

Per sostenere il test e seguire i corsi di lingua gli studenti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma di Eu Academy.
N.B. sebbene al momento sia stata revocata l'obbligatorietà del test iniziale e finale a causa dei problemi di interoperabilità tra l'OLS e il sistema di rendicontazione della Commissione Europea, l'UniBas ne caldeggia l'utilizzo per cui dovranno essere sostenuti entrambi. Le valutazioni (iniziale e finale) dovranno essere trasmesse all'indirizzo outgoing@unibas.it, come di seguito:

- **test di valutazione iniziale**: prima della sottoscrizione dell'Accordo di mobilità;
- **test di valutazione finale**: in prossimità del rientro in sede.

Eventuali aggiornamenti da parte della Commissione saranno comunicati via email ai partecipanti alla mobilità.

2.11 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI

La mobilità Erasmus+ è **subordinata all'accettazione dello studente da parte della sede ospitante** che potrebbe, nel caso di mancato rispetto di eventuali scadenze fissate, mancanza o incompletezza dei documenti richiesti, carenza requisiti tra i quali anche quelli linguistici, ecc., decidere di non accettare lo studente. Per tutte le procedure connesse al bando e per gli adempimenti **obbligatori** a cui gli studenti sono tenuti **prima, durante e dopo la mobilità** si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web:
https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html
AVVERTENZA: gli studenti potranno recarsi in mobilità all'estero solo dopo:

- ✓ aver sottoscritto l'Accordo di mobilità e aver acquisito il livello linguistico richiesto dal partner. La principale modalità di firma sarà tramite firma digitale qualificata, in caso di vincitori sprovvisti di firma digitale verranno comunicate via email, al loro indirizzo mail istituzionale, le modalità per l'apposizione di firma autografa;
- ✓ aver regolarizzato il pagamento delle tasse universitarie presso l'UniBas per l'anno accademico 2025/2026[21] entro le scadenze fissate dal Servizio Segreteria Studenti. Fanno eccezione gli studenti che, iscritti nell'a.a. 2024/2025 all'ultimo anno di corso o fuori corso di un corso di studi, intendano laurearsi nella sessione straordinaria di marzo 2026. Qualora non si consegua il titolo nella predetta sessione, si è tenuti a regolarizzare la propria iscrizione per l'anno accademico di riferimento. In caso contrario la morosità nel pagamento delle tasse universitarie o qualsiasi pendenza di natura finanziaria nei confronti dell'amministrazione costituiscono motivo di esclusione dal presente bando;
- ✓ aver ricevuto, prima della partenza, da parte di entrambe le sedi universitarie, l'approvazione del programma di studio proposto (*Learning Agreement for Traineeship - LAT)*[22]. Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo

[21] Vds. Per i periodi di mobilità che iniziano prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a. 25/26, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. 24/25. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a. 25/26 dovrà essere formalizzata all'apertura delle iscrizioni nel rispetto delle scadenze amministrative dell'Unibas (Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti. Per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento).
[22] Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", nonché alle informazioni disponibili nella sezione "prima della partenza" e alle guide disponibili nella sezione "documenti" del sito relazioni internazionali http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html.

nell'approvazione da parte della sede di destinazione conseguente a quella da parte dall'UniBas) dovranno essere comprovate da apposita comunicazione da parte della sede estera.

2.12 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI

Gli studenti vincitori di borsa Erasmus + godono dello "*status*" di studente Erasmus che prevede:

presso l'UniBas:

⇒ il riconoscimento dell'intero periodo di studio svolto all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal Learning Agreement for Traineeship (LAT) approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.

presso la sede ospitante:

⇒ nel caso di sedi universitarie l'esenzione dal pagamento delle tasse (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche, altro), salvo contributi specifici richiesti (eventuali eccezioni in tal senso, se comunicate dalla sede estera, sono segnalate nelle informazioni contenute negli accordi Inter-Istituzionali Erasmus). L'istituto ospitante potrebbe tuttavia richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire eventuali costi per l'utilizzo di servizi in essere presso la sede ospitante, applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali;

⇒ l'estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi;

⇒ la fruizione di eventuali servizi gratuiti offerti agli studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento, tutoraggio).

ART. 3 - FINANZIAMENTI

L'idoneità per un posto in mobilità non dà diritto automaticamente al finanziamento delle mensilità assegnate.
Al fine di consentire una maggiore distribuzione dei finanziamenti verranno assegnate borse di durata non superiore a 6 mesi. L'assegnazione della borsa avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili e in caso di risorse limitate, l'Ateneo si riserva di ridurre la durata massima della borsa.
Eventuali mobilità con durata superiore saranno comunque accettate, in tal caso verrà mantenuto lo status di Erasmus per l'intera durata della mobilità, ma le mensilità eccedenti saranno finanziate solo in caso di disponibilità di fondi in bilancio destinati alla mobilità per traineeship. Lo stesso dicasi per i prolungamenti.
Qualora si rendessero disponibili nuovi contributi di Ateneo o ministeriali, potranno essere assegnati in seguito, anche a tirocinio concluso, nel rispetto delle graduatorie e compatibilmente con le nuove disponibilità.
Il contributo finanziario complessivo per il periodo di mobilità consta di fondi:

- europei assegnati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;
- ministeriali assegnati dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca ed erogati in base al reddito ISEE e secondo le disposizioni Ministeriali.

I contributi alla mobilità Erasmus+ for Traineeship, siano essi di natura comunitaria o ministeriale, sono erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all'effettiva durata in giorni, attestati dalla certificazione finale rilasciata dall'ente ospitante (Confirmation of attendance e Traineeship Certificate) e sono destinati a coprire **parte** delle spese sostenute all'estero.
In caso di esaurimento fondi europei o di contemporanea assegnazione di finanziamenti comunitari, verrà attribuito lo "*status di studente Erasmus a zero-grant*", ma non il contributo **comunitario Erasmus**.
L'Ateneo, previa verifica della disponibilità in bilancio, potrebbe assegnare agli studenti vincitori che non beneficiano di contributi europei o ministeriali, un contributo, di importo pari a quello comunitario/ministeriale, su fondi di Ateneo.
Tutte le clausole del presente bando, ad eccezione di quelle relative al finanziamento e all'erogazione delle borse, si applicano anche agli studenti "***a zero grant***".

A – Supporto individuale ERASMUS+ (finanziamento UE)

La Commissione Europea ha stabilito che il contributo finanziario comunitario destinato agli studenti sia modulato in base al Paese di destinazione, Programme (n. 3 gruppi) e Partner Countries, nonché in base alla tipologia di mobilità (*long-term mobility / short-term mobility*), come di seguito riportato:

- MOBILITÀ FISICA DI LUNGA DURATA (*LONG-TERM MOBILITY*)

PAESI DESTINAZIONE PROGRAMME COUNTRIES		€/mese	PAESI DESTINAZIONE PARTNER COUNTRIES[23]	€/mese
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia. Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi terzi non associati al Programma della Regione 14: Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera	€ 400,00+ € 150,00 (top-up traineeship) **= € 550,00**	**Tutti i Partner Countries** – Regioni 1-12 (ad eccezione Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13 e 14 che rientrano nel gruppo 1)	**€ 700,00**
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)	Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Spagna.	€ 350,00+ € 150,00 (top-up traineeship) **= € 500,00**		
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)	Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.	€ 350,00+ € 150,00 (top-up traineeship) **= € 500,00**		

– MOBILITÀ FISICA DI BREVE DURATA (*SHORT-TERM MOBILITY*) – Programme e Partner countries

Durata della mobilità fisica	Importo
Fino al 14° giorno di attività	€ 79,00 al giorno
Dal 15° al 30° giorno di attività	€ 56,00 al giorno

N.B. Per le mobilità verso Paesi **Extra-EU**, l'Ateneo garantirà il contributo finanziario agli studenti **con minori opportunità che si recano in Paesi Extra-UE**; nel caso di mobilità **verso Paesi extra-UE parzialmente a "zero grant"** di durata superiore ai 5 mesi l'UniBas, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea, si impegna a finanziare almeno il periodo corrispondente alla durata media europea (5 mesi nel caso di mobilità per studio)[24]; la durata minima del finanziamento equivale alla durata minima della mobilità.

B – Contributo di viaggio (finanziamento UE)

Come previsto dalla Guida del Programma 2025, gli studenti in mobilità intra ed extra europea di lunga e breve durata ricevono un finanziamento per il viaggio, a seconda che si tratti di viaggio standard o green. L'importo è determinato in base a scale di costi unitari per fasce chilometriche di distanza tra il luogo di origine e quello di

[23] L'UNIBAS non potrà destinare più del 20% del totale del budget a disposizione per mobilità (siano SM - studio e tirocinio che ST – staff per insegnamento e per formazione - verso i Partner Countries).
[24] Cfr. Pag. 21 - Higher Education Mobility Handbook for Higher Education Institutions (Grant Applicants and Beneficiaries)

destinazione, e copre il contributo del viaggio sia verso che dal luogo di destinazione, fino all'importo massimo riportato nella tabella seguente:

Distanze di viaggio Per stabilire le **fasce Km** di riferimento utilizzare il calcolatore disponibile al link https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2626	**CONTRIBUTO VIAGGIO GREEN** (**importo** riferito a viaggio andata e ritorno)	**CONTRIBUTO VIAGGIO STANDARD** (importo riferito a viaggio andata e ritorno)
Tra 10 e 99 KM:	€ 56,00	€ 28,00
Tra 100 e 499 KM:	€ 285,00	€ 211,00
Tra 500 e 1999 KM:	€ 417,00	€ 309,00
Tra 2000 e 2999 KM:	€ 535,00	€ 395,00
Tra 3000 e 3999 KM:	€ 785,00	€ 580,00
Tra 4000 e 7999 KM:	€ 1.188,00	€ 1.188,00
8000 KM o più:	€ 1.735,00	€ 1.735,00

Per distanze inferiori a 500KM, si incoraggia l'uso di mezzi a basse emissioni di CO2.
Al contributo di viaggio potranno essere aggiunti fino a due giorni di viaggio per viaggi standard, e fino a sei giorni per viaggi green. I giorni di viaggio ammissibili andranno aggiunti al contributo di cui alla lettera A[25].

Costi eccezionali per viaggio costoso

Nel caso in cui le spese di viaggio sostenute viaggiando nel modo più economico ed efficace superino del 70% i costi ammissibili per fascia chilometrica, sarà possibile rimborsare fino all'80% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, previa presentazione della documentazione di viaggio da parte del partecipante[26]. Tali costi eccezionali andranno a sostituire il contributo per il viaggio standard.

C – Contributo comunitario integrativo per studenti con minori opportunità

Per facilitare l'accesso alla mobilità, in linea con i principi di inclusione espressi nella Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore (ECHE), il Programma Erasmus+ prevede la possibilità di riconoscere un contributo integrativo agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- problemi fisici, mentali e di salute certificati;
- svantaggio economico/ISEE inferiore a € 27.948,60;
- differenze culturali (es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.);
- studenti con figli minori;
- studenti che lavorano,
- atleti professionisti,
- orfani di almeno un genitore,

[25] Da aggiungere all'Individual Support (contributi di cui alla **Lettera A)**. I giorni di viaggio **non devono essere inclusi nel certificato** (*certificate of attendance*). Per beneficiare dei giorni di viaggio e del contributo per il viaggio (se previsto) i partecipanti dovranno **produrre apposita autocertificazione**.

[26] "*Documenti giustificativi: documentazione che giustifichi la necessità di tale contributo per il partecipante sottoscritta dall'organizzazione ospitante o di invio, con precisa indicazione del nome del partecipante, la finalità dell'attività, così come la data di inizio e di fine, la documentazione dei costi effettivi previsti e la relativa approvazione da parte dell'AN, nel caso di richiesta di finanziamento all'Agenzia Nazionale, nonché prova del pagamento delle relative spese sulla base di fatture in cui siano specificati la denominazione nome e l'indirizzo dell'organismo che rilascia la fattura, l'importo, la valuta, la data della fattura e l'itinerario di viaggio*" (fonte: Allegato II - Informazioni Aggiuntive sull'ammissibilità dei costi - alla Convenzione finanziaria stipulata tral'UniBas e l'AN);

- figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo è l'attestabilità della condizione (anche tramite il ricorso ad una autocertificazione) tale che sia verificabile dal Servizio Internazionalizzazione. Gli studenti che si trovino in una delle situazioni citate dovranno barrare la casella relativa alla richiesta del contributo aggiuntivo per minori opportunità, **in fase di candidatura**. In caso di assegnazione della borsa, a seguito delle selezioni, dovranno inoltre fornire al Servizio Internazionalizzazione un'apposita autocertificazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di appartenenza a più categorie, il contributo potrà essere riconosciuto per una sola di esse.
Qualora le informazioni non siano reperibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, lo studente dovrà presentare la documentazione comprovante la condizione di minore opportunità indicata in fase di candidatura.
Gli studenti con minori opportunità potranno ricevere un'integrazione del contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ come di seguito:

Tipologia di mobilità	Durata	Importo
Mobilità di **lunga durata**	da 2 a 12 mesi	€ 250,00/mese
Mobilità di **breve durata**	da 5 a 14 giorni	€ 100,00 una tantum
	da 15 a 30 giorni	€ 150,00 una tantum

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma 2025, gli studenti con **minori opportunità in mobilità fisica per traineeship di breve termine *(Short-Term mobility)*** riceveranno solo l'integrazione della borsa riferita alle minori opportunità e non il Top-up per Traneeship di 150 €/mese**.**
Gli studenti che beneficiano del top-up Erasmus per svantaggio economico (ISEE) non possono ricevere contemporaneamente l'integrazione del Fondo Giovani MUR di cui alla lettera D per la stessa condizione. La regola di non cumulabilità si applica esclusivamente alla categoria economico-patrimoniale. Per altre categorie di minori opportunità, come disabilità, orfani o rifugiati, il top-up può essere cumulato con il Fondo Giovani. Verrà sempre garantito l'importo più vantaggioso per lo studente, in modo da supportare al meglio la partecipazione alla mobilità e favorire l'inclusione di tutti.
Inoltre, come previsto dalla Guida del Programma 2025, gli studenti selezionati per una mobilità di breve o lunga durata con **esigenze legate a condizioni fisiche, mentali o di salute**, potranno presentare richiesta, tramite il Servizio Internazionalizzazione, all'Agenzia Nazionale per i costi aggiuntivi direttamente connessi alla mobilità, non coperti dal contributo integrativo per i partecipanti con minori opportunità[27]. In tal caso, lo studente è tenuto a contattare tempestivamente il Servizio Internazionalizzazione all'indirizzo email outgoing@unibas.it, fornendo la l'originale o copia conforme all'originale della documentazione attestante la propria condizione[28].
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+: https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/inclusione/, nonché al link https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html > Informazioni generali>Finanziamenti europei partecipanti con minori opportunità - supporto all'inclusione.
Coloro che non avranno dichiarato la propria condizione all'atto della candidatura o che non presenteranno le autocertificazioni o la documentazione richiesta non saranno considerati "*partecipanti con minori opportunità*" e, pertanto, non avranno diritto ai contributi aggiuntivi previsti dal Programma per tale categoria.

[27] In particolare questi costi mirano a coprire l'ulteriore sostegno finanziario necessario per le persone con particolari esigenze fisiche, mentali o di salute, non solo per partecipare alla mobilità ma anche per eventuali **visite preparatorie** presso l'istituto partner (verifica percorsi casa/università, verifica eventuali barriere architettoniche etc.). È possibile, quindi, richiedere all'Agenzia i costi aggiuntivi (viaggio e soggiorno) per il partecipante e l'accompagnatore/l'accompagnatrice, sempre ché giustificati, e a condizione che il sostegno richiesto non sia coperto dalle categorie di bilancio "sostegno per il viaggio" e "sostegno individuale", per importi compresi tra 2.000 e 30.000 Euro. Le richieste non comprese nel limite sopra indicato non verranno prese in considerazione. Per informazioni dettagliate contattare outgoing@unibas.it.
[28] Cfr. Guida del Programma E+ 2025 PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGRAMMA ERASMUS+ PRIORITÀ DEL PROGRAMMA ERASMUS+ Disabilità: disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, interagendo con diversi ostacoli, possono impedire la piena ed effettiva partecipazione di queste persone alla società al pari degli altri. Problemi di salute: gli ostacoli possono derivare da problemi di salute, tra cui malattie gravi, croniche, o qualsiasi altra condizione di salute fisica o mentale che impedisca a queste persone di partecipare al programma.

Il contributo non potrà essere assegnato alle mobilità a "*zero grant*" e, nel caso di mobilità parzialmente a *zero grant*, sarà attribuibile soltanto per i mesi/giorni di mobilità con contributo.

D – Contributo integrativo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – Fondo Giovani o altri contributi (cofinanziamento nazionale, fondi UNIBAS)

n base alla disponibilità dei fondi e fino a esaurimento degli stessi, gli studenti potranno beneficiare di un contributo integrativo mensile, erogato dall'Ateneo e/o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), finalizzato a coprire parzialmente le spese di soggiorno all'estero.
Possono beneficiare del contributo ministeriale "Fondo per il sostegno dei giovani" gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge la mobilità, risultino iscritti fino al primo anno fuori corso e svolgano un tirocinio o un'attività curriculare all'estero con riconoscimento di CFU[29], in relazione all'effettivo periodo di mobilità, al regolare svolgimento delle attività previste dal Learning Agreement e al conseguente riconoscimento in carriera.
è assegnato secondo le disposizioni ministeriali, sulla base di criteri di merito e dell'ISEE-Università (ISEEU) valido per l'a.a. 2025/2026, nei limiti stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ateneo[30], come indicato nella tabella seguente.

Tabella 1- Contributo integrativo Erasmus+ per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate

ISEEU	Contributo integrativo mensile alla borsa Erasmus plus
ISEEU ≤ 13.000	€ 400,00
13.000 < ISEEU ≤ 21.000	€ 350,00
21.000 < ISEEU ≤ 26.000	€ 300,00
26.000 < ISEEU ≤ 30.000	€ 250,00
30.000 < ISEEU ≤ 40.000	€ 200,00
40.000 < ISEEU ≤ 50.000	€ 150,00
ISEEU > 50.000	€ 0

I dati ISEEU sono acquisiti automaticamente dal sistema ESSE3. I candidati per i quali non sia possibile il calcolo dell'ISEEU devono presentare un ISEEU parificato entro la scadenza del bando; tale obbligo riguarda in particolare gli studenti stranieri non residenti in Italia, gli studenti con familiari residenti all'estero e i cittadini italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE.
Non possono beneficiare del contributo "*Fondo per il sostegno giovani*" gli studenti:

- iscritti, nell'anno accademico in cui avrà luogo la mobilità, **oltre il primo anno fuori corso**;
- iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici;
- tirocini extra-curriculari e post-laurea;
- che ricevono il top-up comunitario per le minori opportunità legate allo svantaggio economico, di cui alla lettera c).

Gli studenti che non completano con successo le attività previste, che non ottengono il riconoscimento in carriera dei CFU per il tirocinio da parte delle strutture didattiche competenti, che non richiedono il riconoscimento subito dopo il rientro o dopo aver ricevuto il Traineeship certificate, o che rifiutano il riconoscimento accordato, sono tenuti alla restituzione dell'intero contributo percepito.
Gli studenti che svolgono uno **tirocinio senza riconoscimento di CFU** (post-lauream, stage volontari o con riconoscimento CFU fuori piano), nonché coloro che risultino iscritti oltre il primo anno fuori corso nell'anno accademico della mobilità sono iscritti oltre il 1° anno fuori corso, tirocini non curriculari, iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, con ISEEU non superiore a € 50.000, potranno beneficiare di un contributo mensile differenziato per fascia di reddito (Tabella 1) finanziato con altre risorse compatibili e disponibili (fondi

[29] Tirocini o stage curriculari inseriti nel piano di studi e con riconoscimento di CFU, o legati alle attività di ricerca per tesi sperimentale o attività di ricerca previste dal corso di studio. Il contributo non è previsto in nessun caso per i tirocini post-laurea/titolo.
[30] Delibere nn. 13/2023 e 27/2023, assunte dal SA e CdA, sedute del 22/02/2023 e confermate dalla Commissione di Ateneo nella seduta del 18/12/2025.

UNIBAS e/o cofinanziamento nazionale, quest'ultimo attualmente disponibile per mobilità svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026).

Per ogni mobilità verrà assegnato un solo tipo di integrazione per le minori opportunità legate allo svantaggio economico (UE o MUR/altri fondi), non modificabile durante la mobilità. L'assegnazione avviene, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, prima dell'inizio della mobilità sulla base dell'inserimento dei CFU Learning Agreement: se sono inseriti CFU verrà assegnata l'integrazione Fondo Giovani, in caso contrario verrà assegnata l'integrazione per stage senza CFU.

Le integrazioni saranno attribuite agli aventi diritto secondo la graduatoria ISEEU/merito generata dal sistema ESSE3; in caso di esaurimento delle risorse, sono esclusi i candidati successivi all'ultimo finanziato, anche all'interno dello stesso scaglione. L'Ateneo potrà intervenire con fondi rinvenienti da altre fonti di finanziamento destinate all'attività, previa verifica della disponibilità finanziaria, in conformità con quanto deliberato dagli Organi di Governo[31].

Al fine di agevolare l'accesso degli studenti alla mobilità internazionale e in linea con i principi della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), l'Ateneo si impegna a garantire pari opportunità per tutti i partecipanti, indipendentemente dal loro background. Per supportare gli studenti svantaggiati e evitare disparità nei contributi economici, qualora il top-up comunitario per le minori opportunità risultasse inferiore al contributo previsto per la fascia di reddito corrispondente (Tabella 1), l'Ateneo potrà compensare la differenza[32] con risorse proprie, qualora non siano disponibili altre fonti di finanziamento.

Nel caso in cui si interrompa il tirocinio, lo studente sarà tenuto a restituire all'Ateneo un importo proporzionale ai giorni autorizzati ma non goduti all'estero. Nel caso in cui la durata del periodo all'estero sia inferiore alla durata minima ammissibile (60 gg. o 5 gg. nel caso di *short mobility*), dovrà essere restituito l'intero importo percepito, fatta eccezione per documentate cause di forza maggiore.

3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell'11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.

L'esenzione da IRPEF si applica anche alle borse di mobilità per il tirocinio post-laurea solo nel caso in cui vengono assegnate per garantire il buon esito del progetto, costituendo, in pratica, semplici **rimborsi spese**, anche forfetari, di scarsa entità[33]; in mancanza di questi requisiti le somme sono tassabili (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.95/E del 2002).

Le somme corrisposte dall'Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio (contributi d'ateneo) "Erasmus+" in quanto accessorie rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell'ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997)[34], salvo ulteriori modifiche normative.

3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

L'erogazione dei contributi, **previsti per la sola mobilità svolta in presenza all'estero** ed assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero delle attività di cui al punto 1.2., è subordinata all'accettazione del contratto per la mobilità internazionale da parte del beneficiario in cui saranno dettagliate, tra le altre previsioni, le tempistiche e le modalità di erogazione del contributo. Il versamento dei contributi **sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al beneficiario del contributo**.

[31] V. nota 27
[32] Es. studente in fascia di reddito inferiore a 13.000 Euro che percepisce il top-up di € 250/mese. Secondo la tabella 1 gli spetterebbero € 400/mese. Allo studente potrebbero dunque essere assegnati ulteriori € 150/mese.
[33] Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 6 del 31 gennaio 2019
[34] Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 171/2022 del 6/04/2022

I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo studente nei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo (Erasmus Manager). Lo studente è quindi invitato a verificare di aver inserito dati corretti e aggiornati.

All'avvio della mobilità il contributo finanziario spettante è stimato sulla base del periodo di mobilità previsto dal contratto per la mobilità internazionale. Al termine della mobilità Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato **sulla base del numero di mesi/giorni di mobilità effettivamente svolti** certificati dal partner straniero e secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+. È prevista l'erogazione di:

- un **primo acconto** all'avvio della mobilità[35] pari all'**80%** dei contributi comunitari spettanti e, se previsto, al **50%** del Contributo integrativo o equivalente di cui all'Art. 3, lettera D**;**
- **eventuale saldo** del restante **20%** del contributo comunitario previa presentazione della documentazione obbligatoria richiesta e del restante **50%** del Contributo integrativo di cui all'Art. 3, lettera D al termine della procedura di riconoscimento delle attività formative svolte durante la mobilità.

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni), mentre per la *short-term mobility* il contributo sarà calcolato su base giornaliera (giorni effettivi da attestato finale).

Per l'ammissibilità dei contributi Erasmus+ le mobilità devono essere realizzate entro e non oltre il **30/09/2026**, salvo quanto previsto all'Art. 1.5 del presente bando.

Nel caso di prolungamenti, contributi aggiuntivi saranno erogati solo in caso di disponibilità di fondi. La procedura è dettagliata sul sito delle relazioni internazionali al link https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html > arrivo e durante > prolungamento.

3.5 RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI E RECUPERI

I contributi possono essere soggetti all'obbligo di restituzione totale o parziale. Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale.

Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, inferiori a quelle assegnate con l'anzidetto Accordo, l'UniBas procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Il partecipante ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato** entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte del partecipante si procederà all'avvio delle azioni di cui alla **Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019.**

Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata con apposito Accordo di mobilità ai fini di traineeship, se il periodo realizzato **ha una durata superiore** a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati a "*zero-grant*"; se il periodo realizzato ha **una durata inferiore a quella indicata nell'accordo,** fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 gg.[36]), si applicherà la seguente regola:

a. se la **differenza** tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da *Traineeship certificate* o dal *Certificate of Attendance*) e il contributo verrà ricalcolato;
b. **se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

Tale regola non si applica alle mobilità di breve durata.

[35] Le specifiche saranno dettagliate nell'Accordo di mobilità
[36] Nel caso in cui la mobilità dovesse terminare nel mese di febbraio saranno ammessi 58/59 gg. (a seconda che trattasi di anno bisestile o meno) in quanto il numero dei giorni nel mese sono inferiori a trenta

Qualora il periodo di studio trascorso fisicamente presso l'Università partner risultasse inferiore a due mesi (60 gg. completi o un trimestre accademico[37] completo, 5 gg. nel caso di short-term mobility), il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "*Studente Erasmus*+".
Nel caso di eventuali recuperi per riduzione periodo all'estero, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli importi recuperati o derivanti da integrazione dei fondi potranno essere assegnati agli studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE.

3.5 COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio che lo "status" di studente Erasmus.
Coloro che si candidano al presente bando:

- **possono** ripetere l'esperienza di mobilità Erasmus+ e usufruire delle relative borse nei tre cicli di studio per un massimo di 12 mesi (360 giorni) per ciclo (24 mesi/720 giorni nel caso di cicli unici); nei 12/24 mesi sono ricomprese sia le attività di studio che di tirocinio[38];
- non possono usufruire di più borse di mobilità ERASMUS+ se riferite a periodi temporali parzialmente o totalmente sovrapposti;
- **non possono** usufruire, nello stesso periodo in cui beneficiano del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi dell'UniBas assegnato per trascorrere un periodo di mobilità all'estero; è, tuttavia, ammessa la **cumulabilità di periodi di mobilità** finanziati da **fondi di diversa provenienza comunitaria** (ad esempio **fondi Erasmus+ e PNRR**, ecc.), sempre che si tratti di **periodi distinti e non sovrapposti**, ciascuno coperto da un proprio finanziamento[39].
- **Per i dottorandi**: **non è consentito** cumulare la **maggiorazione della borsa di dottorato** per periodi all'estero con la borsa Erasmus+ per lo stesso periodo e per le medesime finalità. I dottorandi vincitori del presente bando devono scegliere, all'atto della candidatura, di quale borsa usufruire. La borsa di dottorato e relativa maggiorazione per periodi di mobilità all'estero finanziate con fondi comunitari o nazionali (es: PON, PNRR ed altre tipologie di finanziamenti comunitari per il dottorato) **non sono cumulabili** con i fondi Erasmus+ per lo stesso scopo e per lo stesso periodo[40]. In questi casi, nel rispetto delle regole di rendicontazione e del principio europeo di divieto di doppio finanziamento, potrà essere attribuito solo lo status di "*studente Erasmus+ zero grant*" (senza borsa Erasmus+)[41]. Potranno, invece, eventualmente beneficiare di fondi ministeriali o, in subordine, di fondi di ateneo, qualora disponibili.

Il beneficiario della borsa perderà lo status di tirocinante Erasmus e il diritto a percepire la borsa qualora risulti iscritto presso un nuovo corso di studio/scuola di specializzazione/master/corso di dottorando dell'Università degli Studi della Basilicata o di un altro ateneo italiano o estero. In questo caso, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente alla nuova iscrizione, purché tale periodo non sia inferiore alle due mensilità prescritte.

ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

4.1 Assistenza Sanitaria

[37] In quest'ultimo caso il documento attestante l'inizio e la fine della mobilità rilasciato dall'università ospitante dovrà specificare che il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, corrisponde ad un trimestre accademico
[38] precedenti esperienze di mobilità effettuate nell'ambito del programma Lifelong Learning Programme, Erasmus+ Programme, Erasmus Mundus Programme (action 1), Erasmus Mundus Programme (action 2) vengono considerate ai fini del conteggio del periodo massimo dei 12 mesi/24 mesi di mobilità previsti per ogni ciclo; anche la mobilità per tirocinio effettuato da neolaureato, nell'ambito dell'Erasmus+, concorre a determinare il periodo dei 12 mesi per ciclo. Non fanno invece parte del computo, le mensilità svolte in modalità virtuale dal luogo di provenienza.
[39] È tuttavia prevista la complementarietà dei fondi: ad esempio alcuni mesi di mobilità coperti con il supporto E+ ed ulteriori mesi di mobilità con borse PNRR o altro contributo comunitario. In tal caso i periodi con la specifica della natura dei finanziamenti comunitari dovranno essere chiaramente certificati dal partecipante all'atto della candidatura e riportati nei documenti autorizzativi da parte delle strutture didattiche competenti, ai fini della corretta rendicontazione e della trasparenza amministrativa.
[40] V. nota 39
[41] Per informazioni si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Post Lauream - Unità Amministrativa Dottorati di ricerca (postlauream-dottorati@unibas.it).

Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito http://www.viaggiaresicuri.it/;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei paesi dell'UE, è valida la tessera sanitaria europea -TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), che prevede diverse modalità di utilizzo a seconda del paese di destinazione. È necessario informarsi prima della partenza presso la sede ospitante sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria. Per ulteriori specifiche consultare https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=559 ; https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto

La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità: è responsabilità dello studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. In particolare si segnala che la procedura per l'ottenimento del visto per i paesi europei che non fanno parte dell'area SCHENGEN è particolarmente lunga e non sempre porta al rilascio del visto. Gli studenti non comunitari sono pregati di tenere presente questo aspetto nella scelta dell'ente ospitante.

Relativamente all'**ingresso in un Paese estero**, per poter soggiornare per motivi di tirocinio in un paese dell'Unione Europea è sufficiente la carta d'identità, mentre per soggiornare in un paese extra-UE **tutti gli studenti iscritti all'UniBas** devono adempiere alle norme previste dal Paese ospitante in materia di **Visti e Permessi di soggiorno** legati all'attività di studio. È di esclusiva responsabilità del partecipante ottenere il visto. Per approfondimenti consultare la sezione di riferimento https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html sezione "Prima".

Mobilità verso Regno Unito – Visto e Certificate of Sponsorship (CoS): Per svolgere un tirocinio Erasmus+ nel Regno Unito è obbligatorio richiedere un **visto di tipo TEMPORARY WORKER – GOVERNMENT AUTHORISED EXCHANGE (GAE)** (già noto come **visto T5**).

La richiesta del visto **Temporary Worker – GAE** è subordinata all'acquisizione del **Certificate of Sponsorship (CoS)**, rilasciato da uno **sponsor autorizzato** nel Regno Unito (di norma il **British Council**, nell'ambito del Programma Erasmus+, oppure l'ente ospitante se abilitato), sulla base della documentazione richiesta.

Una volta ricevuto il **numero di riferimento del CoS**, il partecipante potrà procedere alla richiesta del visto secondo le modalità indicate sul sito ufficiale delle autorità britanniche: https://www.gov.uk/government-authorised-exchange.

I tempi di rilascio possono arrivare **fino a circa 5 settimane** per l'ottenimento del CoS e **fino a circa 3 settimane** per la successiva richiesta del visto. Pertanto, la richiesta del CoS deve essere avviata **con almeno due mesi di anticipo** rispetto alla data prevista di inizio della mobilità. Il partecipante è tenuto ad avviare l'intera procedura tenendo conto dei tempi necessari.

È responsabilità del partecipante, in collaborazione con l'Ateneo e/o l'ente ospitante, predisporre tutta la documentazione richiesta nei tempi utili.

Si segnala inoltre che la procedura comporta **costi a carico del partecipante**, inclusi quelli relativi al visto e all'**assistenza sanitaria obbligatoria (Immigration Health Surcharge)**. Si invita pertanto a consultare attentamente le informazioni aggiornate disponibili sul sito ufficiale GOV.UK.

Al momento dell'accettazione da parte dell'ente ospitante nel Regno Unito, il partecipante dovrà verificare che l'ente sia abilitato al rilascio del **Certificate of Sponsorship** o fornisca indicazioni sugli enti sponsor autorizzati.

Per la **copertura assicurativa sanitaria** durante il soggiorno all'estero in Paesi fuori dall'Unione Europea (Extra-UE), non è sufficiente la copertura della Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute. **È necessario quindi sottoscrivere SEMPRE una assicurazione privata che sia valida nel Paese ospitante e per tutta la durata del periodo di mobilità** e verificare con congruo anticipo presso l'Ambasciata o il

Consolato del paese ospitante per verificare quali siano le pratiche burocratiche da svolgere prima della partenza (ottenimento di visto, permesso di soggiorno, assistenza sanitaria, ecc.).
Per ulteriori informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria nei Paesi UE ex extra UE, nonché su come ottenere assistenza consultare la guida interattiva disponibile sul sito del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp.

4.2 Coperture assicurative

Con l'iscrizione all'UniBas e per tutta la durata della permanenza all'estero, si beneficia automaticamente delle seguenti coperture assicurative:

- **Assicurazione per responsabilità civile**: include i rischi derivanti da responsabilità civile
- **Assicurazione Infortuni Cumulativa** connessa all'attività didattica/tirocinio che svolgerà il partecipante

I dettagli delle polizze citate e eventuali aggiornamenti sono pubblicate sul sito delle relazioni internazionali https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/modulistica-erasmus-studenti-e-staff/articolo95022261.html. Per informazioni o in caso di necessità contattare l'Ufficio Forniture e Servizi (email: innocenzo.cinefra@unibas.it).
Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a dotarsi di adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all'estero che copra, nella massima misura possibile, i rischi associati a forme di epidemia aventi caratteristiche di pandemia (es. COVID-19) durante il periodo di svolgimento della mobilità, secondo le modalità previste dal Paese ospitante: https://www.salute.gov.it/portale/home.html; https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_sanitaInternazionale.html, nonché un'assicurazione del viaggio a fronte di cancellazioni o ritardi, compresi quelli dovuti ad eventuale emergenze pandemiche (es. Covid-19).
Prima della partenza lo studente dovrà consegnare al Servizio Internazionalizzazione (outgoing@unibas.it) apposita dichiarazione, o copia dell'assicurazione stipulata, nella quale indicherà la compagnia assicurativa con la quale ha stipulato le polizze citate.
Per informazioni dettagliate https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html (sezione prima della partenza).
I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nei paesi UE ed Extra-Ue non potranno essere coperti dall'UniBas.

ART. 5 – SICUREZZA, PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ

Nell'ambito della mobilità Erasmus+ per tirocinio, gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza e diligenza e a rispettare le norme di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di condotta vigenti nel Paese ospitante, nonché le disposizioni impartite dall'organizzazione ospitante e dall'Ateneo di appartenenza.
Prima dell'inizio del tirocinio, lo studente è tenuto a prendere visione delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi adottate dall'organizzazione ospitante, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi alle attività da svolgere, e a rispettare le istruzioni fornite dal tutor locale e dal personale responsabile.
Prima della partenza, gli studenti devono inoltre informarsi sulla situazione politico-sociale, sanitaria e di sicurezza del Paese di destinazione, anche mediante le fonti ufficiali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), e provvedere alla registrazione del proprio soggiorno sul portale "Dove siamo nel mondo".
Con riferimento agli studenti con minori opportunità, beneficiari degli appositi contributi previsti dal Programma Erasmus+, l'Ateneo, , di concerto con il Servizio Disabilità e DSA, fornisce un supporto informativo e amministrativo rafforzato nella fase di preparazione alla mobilità e valuta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni del Programma e delle risorse disponibili, l'adozione di misure di flessibilità o di tutela finalizzate a favorire lo svolgimento del tirocinio in condizioni di sicurezza e adeguatezza.

L'Ateneo non potrà essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose né per eventi derivanti da comportamenti imprudenti, dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza o da circostanze non direttamente imputabili all'Amministrazione. Eventuali situazioni di rischio sopravvenute dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Internazionalizzazione, che potrà valutare l'adozione delle misure ritenute opportune, inclusa la sospensione o l'interruzione della mobilità.

ART. 6 – ADEMPIMENTI VINCITORI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE (PRIMA/DURANTE/DOPO)

Per tutte le procedure connesse al bando, per la documentazione obbligatoria richiesta **prima, durante e dopo la mobilità** e per gli adempimenti **obbligatori** a cui si è tenuti, si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web: https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Internazionalizzazione, dott.ssa Annalisa Anzalone.
Per l'accesso agli atti del procedimento concorsuale e per la presentazione di qualsiasi istanza relativa alla mobilità Erasmus (procedura di selezione, di riconoscimento dei crediti in carriera, richieste di rimborsi parziali o totali della borsa di studio, ecc.), gli studenti potranno indirizzare la propria richiesta scritta al Servizio Internazionalizzazione, Campus Universitario di Macchia Romana, via dell'Ateneo Lucano, 10, 85100 Potenza (Tel. 0971/202157, e-mail: outgoing@unibas.it).
Le eventuali istanze non attinenti alla graduatoria – quali, a titolo esemplificativo, quelle relative al riconoscimento dei crediti conseguiti in mobilità o ad altri aspetti accademici connessi allo svolgimento della mobilità stessa – saranno sottoposte alla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali, quale organo competente in materia

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.
2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante norme sul trattamento dei dati personali e del codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs n.196/2003 integrato e modificato dal D. Lgs n.101/2018), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Servizio Internazionalizzazione dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n.2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unibas.it Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html .

ART. 9 - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

La documentazione, gli avvisi e tutte le informazioni che necessitano per la partecipazione alla mobilità Erasmus (prima, durante e dopo la mobilità), sono disponibili sul sito https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita-in-uscita/studenti/erasmus-mobilita-per-traineeship.html o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo.
Il partecipante è tenuto a prendere visione del bando, del Regolamento e di tutte le informazioni pubblicate sul sito.
È fatto obbligo allo studente utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica assegnata dal sistema informatico ESSE3 all'atto dell'immatricolazione. Tutti i soggetti coinvolti nei processi di mobilità utilizzeranno e **prenderanno in considerazione le sole richieste e comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica istituzionali e non privati.**

ALLEGATI

Allegato I: LISTA SEDI CHE HANNO OSPITATO TIROCINANTI UNIBAS E NUOVE SEDI
Allegato II: ELENCO SITI WEB PER RICERCA TIROCINI
Allegato III: CERTIFICAZIONI AMMISSIBILI LINGUA
Allegato IV: LETTERA MOTIVAZIONALE PER L'ISCRIZIONE AL BANDO ERASMUS+ TRAINEESHIP
Allegato V: COMPANY AGREEMENT FORM
Allegato VI: CONTATTI